

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE PRESSO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN "BENI STORICO ARTISTICI"**

Con la presente scrittura privata redatta e firmata digitalmente, da valere ad ogni effetto di legge

**TRA**

**L'Università degli Studi di Perugia**, con sede in Perugia, Piazza dell'Università, 1 - 06123, in persona del legale rappresentante e Magnifico Rettore Prof. Maurizio OLIVIERO, nato a Lioni (AV) il 14 luglio 1967, (C.F.00448820548);

**E**

**L'Università degli Studi della Tuscia**, con sede in Viterbo, via Santa Maria in Gradi 4, in persona del legale rappresentante e Magnifico Rettore Prof. Stefano UBERTINI, nato a Perugia il 9 Luglio 1974, (C.F.80029030568);

**PREMESSO CHE**

- le Università sono il centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Enti pubblici e privati;
- la Legge n. 341 del 19.11.1990, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, prevede all'art. 8 "Collaborazioni esterne" che per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le Università possono avvalersi, secondo modalità

definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con la possibilità di prevedere la stipula di apposite convenzioni;

- il D. M. n. 509 del 3.11.1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", così come modificato dal D.M. n. 270/2004, prevede che le Università possono attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, quali le Scuole di Specializzazione, a conclusione delle quali viene rilasciato il relativo diploma;

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia emanato con D. R. n. 889 del 28/05/2012 – pubblicato nella G.U. del 21/06/2012 – supplemento ordinario n. 165 ed il relativo Regolamento emanato con D. R. n. 66 del 26.01.2015, prevede la stipula di convenzioni per le finalità di cui sopra;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Principi generali**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Art. 2 Oggetto**

L'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - ai sensi del DM n. 509/99 così come modificato dal D.M. n. 270/2004, si impegna ad attivare nell'anno accademico 2020/2021 la Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici di durata biennale, in collaborazione con l'Università degli Studi della Tuscia. Tale soggetto parteciperà al Corso in qualità di Università partecipante e convenzionata.

Il Corso è finalizzato a:

- 1)** perfezionare le competenze acquisite durante la formazione universitaria attraverso un approfondimento delle discipline relative alla conoscenza del patrimonio storico-artistico dal Tardo-Antico al Contemporaneo;
- 2)** far acquisire una corretta e approfondita preparazione professionale relativamente a:
  - a) tutela, valorizzazione e didattica dei musei e delle evidenze urbanistiche e territoriali
  - b) conservazione dei beni storici artistici attraverso le conoscenze e le metodiche tecniche e sperimentali relative al restauro e alla conservazione dei beni culturali;
  - c) competenze per un approccio economico nel campo della gestione manageriale delle strutture museali, di eventi culturali e organizzativi, nell'ambito della valutazione dei beni culturali e degli investimenti su di essi;
  - d) conoscenze di base relative agli ordinamenti concernenti i beni culturali e la loro tutela giuridica;
- 3)** specializzare figure che siano in grado di operare con funzioni elevate responsabilità:
  - a) nei competenti livelli amministrativi e tecnici del MIBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo);
  - b) nelle altre strutture pubbliche preposte alla tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione, catalogazione, anche sotto il profilo del rischio, del patrimonio storico-artistico;

- c) in strutture pubbliche e private che abbiano funzioni e finalità organizzative, culturali, editoriali e di ricerca nel settore del patrimonio storico-artistico;
- d) in organismi privati, come imprese, studi professionali specialistici operanti nel settore del patrimonio storico-artistico;
- e) nella prestazione di servizi, altamente qualificati, relativi all'analisi storica, alla conoscenza critica, alla catalogazione, alle tecniche diagnostiche relative al patrimonio storico-artistico;
- f) nel campo della conoscenza, tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione del patrimonio storico-artistico generalmente inteso, in Italia e all'estero, anche in riferimento all'attività di organismi internazionali.

### **Art. 3 Destinatari**

I posti disponibili della Scuola di Specializzazione in BENI STORICO-ARTISTICI per l'anno accademico 2020/2021 sono n. 30 (trenta).

Alla Scuola si accede previo concorso di ammissione per esame e per titoli col titolo di laurea specialistica (300 CFU). Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei corsi di laurea specialistica Classe 95/S (Storia dell'arte), i laureati dei corsi di laurea magistrale, Classe LM-89 (Storia dell'Arte), e i laureati del corso di laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell'Arte limitatamente al curriculum Storia dell'Arte (classe LM – 89). Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di una laurea quadriennale del vecchio ordinamento equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, ovvero i laureati in: Conservazione dei Beni Culturali; Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo; Lettere, Lingue e civiltà orientali; Storia e conservazione dei beni culturali.

E' indispensabile per i candidati in possesso della laurea specialistica o della laurea magistrale aver maturato nell'ambito dei 300 CFU , un minimo di 80 CFU nei settori disciplinari dell'ambito caratterizzante e non meno di 20 in quelli affini della scuola o aver sostenuto (per coloro che siano in possesso del diploma di laurea - vecchio ordinamento) esami equipollenti.

Sono altresì ammessi alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università estere, equipollente alla laurea specialistica richiesta per l'accesso alla Scuola di specializzazione in Beni Storico Artistici. L'equipollenza del titolo conseguito all'estero, è dichiarata, ai soli fini dell'iscrizione, dalla Scuola.

#### **Art. 4 Durata e crediti formativi**

La durata normale per il conseguimento del Diploma di Specializzazione è di due anni. Per conseguire il titolo finale il partecipante deve aver acquisito almeno 420 ore complessive fra didattica, esercitazioni e laboratori, articolate in unità disciplinari. Ad un credito formativo corrispondono 6 ore di lavoro per partecipante, articolate come da Regolamento Didattico della Scuola.

#### **Art. 5 Sede del Corso**

Il Corso si svolgerà presso la sede della Scuola situata a Gubbio, Piazza A. Frondizi, 17. Tirocini e stage si svolgeranno presso istituti museali e strutture di tutela.

#### **Art. 6 Impegni dei soggetti convenzionati**

L'Università degli Studi di Perugia si impegna:

- \* a mettere a disposizione della Scuola una sede attrezzata, situata a Gubbio, complesso di Santo Spirito, Piazza A. Frondizi, 17;
- \* a fornire la necessaria assistenza tecnica e amministrativa per il funzionamento della Scuola;
- \* a pubblicizzare la Scuola attraverso adeguate forme di promozione;
- \* a stipulare contratti di docenza con docenti esterni all'Ateneo di Perugia;
- \* a coinvolgere il corpo docente delle Università partecipanti e convenzionate, attivo nei settori di interesse della Scuola, nella programmazione delle attività didattiche;
- \* a fornire il proprio logo alle Università partecipanti e convenzionate per spenderlo nella promozione della Scuola;

L'Università degli Studi della Tuscia si impegna:

- \* ad autorizzare i propri docenti, attivi nei settori di interesse della Scuola, a tenere corsi o moduli di insegnamento;
- \* a dare pubblicità alla Scuola attraverso adeguate campagne di promozione;
- \* a fornire il proprio logo alle Università partecipanti e convenzionate per spenderlo nelle campagne di promozione della Scuola.

### **Art. 7 Gestione e finanziamenti**

La copertura finanziaria del Corso è assicurata da un contributo annuale garantito dal Comune di Gubbio sulla base di un'apposita convenzione sottoscritta dal Sindaco di Gubbio e dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia.

Le pratiche relative alla gestione finanziaria e contabile, alla retribuzione dei compensi e rimborsi dei docenti della Scuola, sarà affidata al Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Perugia.

La funzione di coordinamento, l'organizzazione e la gestione del periodo di progetto didattico sarà affidata ad una segreteria didattica che verrà attivata specificatamente dal Direttore della Scuola in collaborazione e con il supporto degli Atenei compartecipanti e convenzionati.

La gestione della carriera degli iscritti alla Scuola è affidata all'Ufficio Dottorati, Master e corsi post lauream dell'Università di Perugia.

Non è previsto alcun contributo od onere finanziario a carico l'Università degli Studi della Tuscia.

#### **Art. 8 Copertura assicurativa**

L'Università garantisce la copertura assicurativa degli studenti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n. 156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

#### **Art. 9 Durata e validità**

La presente convenzione ha validità ed efficacia pari a 5 anni, a partire dall'attivazione del V ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni Storico – Artistici.

#### **Art. 10 Imposte di registrazione e bollo**

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso e le relative spese sono poste a carico della parte richiedente. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo che è assolta in misura paritaria tra le parti.

## **Art. 11 Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Perugia, previo tentativo di composizione bonaria.

## **Art. 12 Trattamento dati personali**

I dati personali di ciascuna Parte e delle persone che per essa agiscono, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

In qualità di interessato al trattamento, le parti hanno diritto di richiedere, ai sensi regolamento (UE) 2016/679 (GDPR):

- L'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art. 15 del GDPR;
- La rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- La cancellazione di propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- La limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 18 del GDPR.

## **Art. 13 Norma transitoria**



Per quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Regolamento Didattico del Corso e alla normativa vigente in materia.

Data \_\_\_\_\_

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

IL RETTORE

Prof. Maurizio OLIVIERO

---

Data \_\_\_\_\_

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

IL RETTORE

Prof. Stefano UBERTINI

---